

Deliberazione della Giunta Regionale 18 giugno 2021, n. 6-3395

**Art. 15 della L.R. 23/2008. Disposizioni relative al Gabinetto della Presidenza della Giunta regionale.**

A relazione dell'Assessore Gabusi:

Vista la D.G.R. n 1-975 del 4 febbraio 2020 di ridefinizione di alcune strutture del ruolo della Giunta regionale, che dispone, tra l'altro, che la Struttura denominata "Gabinetto della Presidenza della Giunta regionale" assume a tutti gli effetti la natura di supporto agli Organi di direzione politico - amministrativa, ai sensi di quanto previsto dall'art. 6, comma 2, lettera d) ,

visto l'art. 15, comma 2, della L.R. 23/2008 del 28 luglio 2008, come modificato dall'art. 60 della L.R. n. 15 del 9 luglio 2020 che dispone al comma 1: "Nell'ambito delle strutture di supporto agli organi di direzione politico - amministrativa è istituito il Gabinetto del Presidente della Giunta regionale" cui sovrintende – secondo quanto disposto dal comma 1 bis – il Capo di Gabinetto, nominato dal Presidente della Giunta regionale;

visto il D.P.G.R. 2 settembre 2020, n. 89 di conferimento delle funzioni di Capo di Gabinetto della Presidenza della Giunta regionale al Sig. Gianluca Vignale.

Ritenuto che al Gabinetto del Presidente della Giunta, quale ufficio di diretta collaborazione del Presidente della Regione, sia ascrivibile un peculiare ambito di funzioni riguardanti in particolare:

- il supporto all'attuazione del programma del Presidente in collaborazione con la Direzione della Giunta regionale e con la Direzione "Politiche e Fondi europei" nel coordinamento di iniziative di particolare rilievo finalizzato a garantire l'unitarietà e la coerenza dell'azione amministrativa;
- il supporto al Presidente, alla Giunta e agli Assessori per quanto attiene gli aspetti politico-amministrativi, le relazioni con il Consiglio regionale, con tutte le strutture regionali e con le istituzioni locali, regionali, statali e sovranazionali, nonché con le Organizzazioni economiche, sociali, professionali e culturali e con gli altri Organi della Regione;
- l'analisi e la verifica riguardanti specifici processi o interventi riferiti all'ambito di competenza del Presidente della Giunta regionale;
- il coordinamento e presidio della corrispondenza destinata al Presidente e la conseguente attivazione di tutte le attività necessarie per dare risposte agli amministratori locali ed ai cittadini.

Dato atto che il già citato art. 60, al comma 2 bis, stabilisce: "Per lo svolgimento delle funzioni amministrative del Capo di Gabinetto della Presidenza della Giunta regionale collabora personale regionale appartenente al ruolo della Giunta regionale nel numero definito con provvedimento della Giunta regionale";

rilevato inoltre che, nell'ambito specifico delle funzioni amministrative relative a quanto sopracitato, é necessario prevedere personale per lo svolgimento delle seguenti aree di attività amministrativa riferito in particolare delle seguenti aree di attività amministrativa:

- rapporti con il Consiglio regionale; monitoraggio e verifica degli iter procedurali di attuazione delle norme approvate;
- rapporti con tutte le strutture regionali, con gli organismi e gli attori economico-sociali presenti sul territorio, nonché con gli organismi locali, regionali, statali e sovranazionali;

- gestione dei flussi documentali, della corrispondenza della Presidenza e della Segreteria;
- coordinamento delle Conferenze dei Servizi al fine di ottenimento del parere unico ai sensi della normativa vigente.

Ritenuto per conseguenza necessario, al fine di prevedere le idonee condizioni volte ad assicurare la disponibilità quantitativa e qualitativa di risorse umane necessarie a garantire lo svolgimento delle funzioni amministrative del Capo di Gabinetto, definire in 8 le unità di personale appartenenti alla Direzione della Giunta regionale e funzionalmente coordinate dal Capo di Gabinetto, demandando alla direzione citata l'adozione degli atti necessari per l'attuazione della presente deliberazione.

Visto l'art. 5 e l'art. 15 della L.R. n. 23 del 28 luglio 2008, come modificato dall'art. 60 della L.R. 15 del 9 luglio 2020;

vista la D.G.R. n 1-975 del 4 febbraio 2020;

visto il D.P.G.R n. 89 del 2 settembre 2020;

informate la Commissione consiliare competente e le OO.SS.;

dato atto che il presente provvedimento non comporta ulteriori oneri a carico del bilancio regionale;

attestata la regolarità amministrativa dello stesso, ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 del 17.10.2016 e s.m.i;

quanto premesso e considerato, la Giunta regionale, a voti unanimi resi nelle forme di legge,

*delibera*

- di ascrivere al "Gabinetto del Presidente della Giunta", quale struttura di cui alla D.G.R. n 1-975 del 4 febbraio 2020, di diretta collaborazione del Presidente della Regione, le funzioni richiamate in premessa;
- di definire, ai sensi dell'art. 15 L.R. 23/2008, in 8 le unità la dotazione di personale per lo svolgimento delle funzioni amministrative del Capo di Gabinetto, appartenenti alla Direzione della Giunta regionale e funzionalmente coordinate dal Capo di Gabinetto;
- di demandare alla Direzione della Giunta regionale l'adozione di tutti gli atti necessari per dare attuazione alla presente deliberazione;
- di dare atto che il presente provvedimento non comporta ulteriori oneri a carico del bilancio regionale.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. n. 22/2010.

(omissis)